



ORIGINALE

7270 / 2012

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Danno
prodotto da
veicolo non
identificato

Contributo integrativo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 21750/2010

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente -

Cron. 7270

Dott. ALFONSO AMATUCCI - Rel. Consigliere -

Rep. @.1.

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -

Ud. 30/03/2012

Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -

PU

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21750-2010 proposto da:

G [] E [] [], elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 35, presso lo
studio dell'avvocato STUDIO LEGALE PAOLETTI,
rappresentata e difesa dall'avvocato DI FOGGIA NICOLA
giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2012

contro

496

ASSICURAZIONI G [] SPA [] REGIONE CAMPANIA
[], in persona dei suoi legali
rappresentanti pro tempore Dott. T [] C [] e

Dott. , elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FABIO MASSIMO 33, presso lo studio
dell'avvocato LARUSSA ADOLFO, rappresentato e difeso
dall'avvocato SCHIAVO FRANCO giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 9/2010 del TRIBUNALE SEDE
DISTACCATA DI di AVERSA, depositata il 15/01/2010;
R.G.N. 975/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/03/2012 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;

udito l'Avvocato FRANCO SCHIAVO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel 2003 E [] G [] agì giudizialmente nei confronti delle Assicurazioni G [] s.p.a., quale impresa designata per la Campania al risarcimento dei danni per le vittime della strada, affermando di essere stata investita da vettura non identificata mentre percorreva a piedi una strada di Parete.

La convenuta resistette sostenendo che la domanda non era sostenuta da alcun supporto in ordine alla veridicità del fatto.

Escussa una teste ed acquisiti i documenti prodotti, il giudice di pace di Trentola Ducenta rigettò la domanda con sentenza n. 1573 del 2004 e compensò le spese.

2.- L'appello della G [] è stato respinto dal tribunale di S.Maria Capua Vetere (che ha compensato anche le spese del secondo grado) con sentenza n. 9 del 2010, avverso la quale la soccombente ricorre per cassazione affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la società assicuratrice G [], che ha depositato anche memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La sentenza è censurata, col primo motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, della legge n. 990 del 1969, 2054 c.c. 113 e 116 c.p.c., per avere il tribunale rigettato la domanda sulla base dell'esclusiva ragione che il danneggiato non aveva sporto

alcuna denuncia contro ignoti finalizzata all'individuazione dell'investitore; col secondo, per vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali.

2.- Le censure, che possono congiuntamente esaminarsi per la connessione che le conta, sono fondate alla luce dell'orientamento inaugurato da questa corte con sentenza n. 18532/2007 (cui adde, *ex plurimis*, Cass., 4480/2011), con la quale è stato affermato che <<l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel

senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata>>.

Da tale principio - che va ulteriormente ribadito - la sentenza s'è discostata laddove il tribunale ha conferito determinante rilievo alla circostanza che non era stata presentata denuncia. Avrebbe invece dovuto dar conto dell'attendibilità o inattendibilità delle ulteriori risultanze probatorie, come pure gli era consentito di fare alla luce della complessive caratteristiche della fattispecie.

In termini ancora più chiari: quanto si legge a cavallo delle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata circa l'incomprensibilità della ragione per la quale l'attrice non si fosse attivata per indicare tempestivamente alla polizia giudiziaria la presenza di testimoni, "preferendo invece prodigarsi per pretendere il risarcimento dal FGVS", così omettendo di fornire all'autorità elementi utili per l'identificazione del veicolo pirata, non è legittimamente posto a base della conclusione che il risarcimento non spetta per non avere la presunta vittima fatto quanto poteva per consentire l'identificazione del veicolo che, a suo dire, l'aveva investita. Avrebbe invece potuto, sulla scorta della complessiva valutazione delle risultanze

acquisite, giustificare la conclusione che il teste non meritava credito e che, per questo, il fatto costitutivo del diritto non era provato.

Insomma, l'esigenza di contrastare la tendenza alle frodi assicurative - alla quale la sentenza impugnata conferisce giusto rilievo, ponendo in luce come la denuncia costituisca un deterrente ad attribuire inveridicamente il danno ad un mezzo non identificato - **ben può essere perseguita mediante l'apprezzamento del fatto alla luce delle nozioni di comune esperienza, tra le quali si annovera il dato che, quante volte sia possibile, la vittima (o altri per lei) presenta una denuncia il più possibile circostanziata delle modalità produttive del danno ad opera di un veicolo non identificato e degli elementi utili a tentarne l'identificazione. Se non lo abbia fatto, segnatamente se invitata dalla polizia giudiziaria (nella specie, dagli agenti presenti presso l'ospedale dove fu ricoverata per le lievi lesioni subite), tanto può assumere rilievo ai fini della valutazione da parte del giudice del merito che, nella ragionevole discrezionalità di valutazione delle complessive risultanze processuali che gli è riservata, ben può rigettare anche solo per questo la domanda.**

3.- La sentenza è dunque cassata con rinvio allo stesso tribunale, in persona di diverso giudicante, perché decida sull'appello nel rispetto degli enunciati principi di

diritto e regoli anche le spese del giudizio di
legittimità.


P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE


accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese,
al tribunale di S. Maria Capua Vetere in persona di diverso
giudicante.

Roma, 30 marzo 2012


L'estensore



Il presidente



Il Funzionario Giudiziale
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 11 MARZO 2012
Il Funzionario Giudiziale
Innocenzo BATTISTA

